



## SOMMARIO

### MESE DI APRILE 2007

|   |         |
|---|---------|
| AUTOVETTURE: COSTI, IVA<br>E RIMBORSI                                   | PAG. 1  |
| APPROFONDIMENTO:<br>LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE                    | PAG. 4  |
| QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:<br>LE PROSSIME SFIDE PER LA QUALITÀ           | PAG. 6  |
| AMBIENTE E SICUREZZA:<br>TARIFFA RIFIUTI - COSA FARE<br>PER RISPARMIARE | PAG. 7  |
| SPECIALE FINANZIAMENTI  | PAG. 9  |
| SCADENZARIO   | PAG. 10 |

## AUTOVETTURE COSTI, IVA E RIMBORSI

### CONFERMATA LA LINEA DURA SUI COSTI DELLE AUTOVETTURE

A seguito della risposta ad uno specifico quesito l'Amministrazione finanziaria ha confermato la totale indeducibilità dei costi di acquisto e di gestione delle autovetture aziendali anche se utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa in quanto l'integrale deducibilità è riservata ai soli veicoli considerati strumentali all'attività d'impresa, ossia quei veicoli senza i quali l'attività non potrebbe essere svolta.

*Laddove tale requisito manchi, come nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia delle Entrate, in virtù delle modifiche introdotte dal Decreto collegato alla Finanziaria al regime fiscale delle autovetture il costo è integralmente indeducibile.*

*Al fini IVA è stato ribadito il rispetto del criterio di inerenza, fino a quando non interverrà il provvedimento comunitario che autorizza una percentuale ridotta di detrazione dell'IVA sulle auto.*

## DEDUCIBILITA' DEI COSTI DEI VEICOLI AZIENDALI

Come noto, l'art. 164, TUIR disciplina i costi e le spese relative a:

- autovetture (art. 54, comma 1, lett. a, Codice della strada), ossia ai veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti;
- autocaravan (art. 54, comma 1, lett. m, Codice della strada), ossia veicoli destinati al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo;
- ciclomotori;
- motocicli.

Sono inoltre disciplinati nel citato art. 164 i costi relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto, ma limitatamente all'ipotesi che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa fiscale.

Non sono invece contemplati dall'art. 164 gli altri veicoli a motore, quali ad esempio gli autocarri, gli autobus, i trattori stradali, gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati.

I costi e le spese relativi a questi ultimi mezzi utilizzati dalle imprese/lavoratori autonomi non sono sottoposti alla limitazione stabilita dall'art. 164, TUIR e pertanto la relativa deducibilità va verificata nel rispetto del generale principio di inerenza con l'attività di impresa o di lavoro autonomo.

Limitando l'esame alle autovetture, l'art. 164, TUIR a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 71, DL n. 262/2006, individua le seguenti fattispecie a cui è collegato un diverso regime di deducibilità.

| Art. 164, TUIR |       | AMMONTARE DEDUCIBILE   | FATTISPECIE   |
|----------------|-------|--|---|
| Lett. a)       | n. 1) | <b>Intero ammontare</b>  | Mezzi destinati ad essere utilizzati esclusivamente come <b>beni strumentali nell'attività propria dell'impresa</b> |
|                | n. 2) | <b>Intero ammontare</b>  | Veicoli ad uso pubblico   |
| Lett. b)       |       | <b>80%</b><br>nel limite di € 25.823<br>No ammortamento anticipato | Mezzi utilizzati da esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio                                |
|                |       | <b>25%</b><br>nel limite di € 18.076                               | Mezzi utilizzati da esercenti arti e professioni, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun professionista       |
|                |       | <b>Zero</b>  | Altri casi (mezzi utilizzati dalle imprese al di fuori delle ipotesi precedenti)                                    |
| Lett. b)-bis   |       | <b>Nel limite del fringe benefit tassato in capo al dipendente</b> | Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti   |

Tramite un'istanza d'interpello presentata ai sensi dell'art. 11, Legge n. 212/2000 un contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se le autovetture **utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa** possano essere considerate *"strumentali nell'attività propria dell'impresa"* e pertanto beneficiare della deducibilità integrale del costo.

Nel caso prospettato la società istante, esercente l'attività di vendita di macchinari e attrezzature specifiche per falegnamerie e mobilifici possiede alcune autovetture (detenute in leasing e con contratto di noleggio a lungo termine) utilizzate per lo svolgimento dell'attività di vendita da parte di tre venditori, inquadrati come dipendenti della società, i quali si occupano di acquisire le commesse presso i clienti in quanto la società non ha né una struttura espositiva, né alcun punto vendita.

Il contribuente, sulla scorta di tale specifica situazione, sostiene che i costi relativi a tali autovetture siano integralmente deducibili in quanto le stesse sono da considerare "strumentali all'attività d'impresa".

### LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Amministrazione finanziaria, confermando quanto già ribadito in passato con la CM 10.2.98, n. 48/E e più recentemente con la Circolare 19.1.2007, n. 1/E, afferma nella **Risoluzione 23.3.2007, n. 53/E** che **sono strumentali all'attività dell'impresa quei beni senza i quali l'attività non può essere esercitata.**

Ai fini della **verifica del requisito di strumentalità dei beni d'impresa**, secondo l'Agenzia delle Entrate, **non hanno rilevanza le concrete modalità di svolgimento dell'attività e di organizzazione dell'impresa.**

Pertanto *“le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti non configurano l’ipotesi di strumentalità dei beni d’impresa prevista dal menzionato art. 164, comma 1, lett. a), n. 1”*.

Nella Risoluzione in esame l’Agenzia ha precisato che non può essere applicato nemmeno il regime di deducibilità delle spese relative agli automezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti in quanto le autovetture sono utilizzate dai dipendenti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa senza attribuzione di fringe benefit in capo agli stessi.

Di conseguenza il trattamento da riservare ai veicoli in esame è quello stabilito dall’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, ossia di **completa indeducibilità del costo di acquisto e delle spese di gestione**. Tale trattamento prescinde inoltre dalle modalità di acquisizione del bene ed è applicabile pertanto alle autovetture in proprietà, in leasing o noleggio.

### **DETRAIBILITÀ DELL’IVA A CREDITO**

Come noto, anche a seguito delle modifiche all’art. 19-bis1, lett. c), DPR n. 633/72 ad opera del DL n. 258/2006, la **detraibilità dell’IVA** a credito relativa ai veicoli è riconosciuta con riferimento ai beni **“oggetto dell’attività propria dell’impresa”**.

Nei restanti casi la detraibilità dell’IVA è ancorata al **rispetto del principio di inerenza**.

Nella Risoluzione n. 59/E, dopo avere ribadito che nel caso prospettato le autovetture devono essere inquadrate tra quelle che *“non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”* di cui alla citata lett. c), l’Agenzia delle Entrate specifica che, in attesa dell’autorizzazione comunitaria, **l’IVA è detraibile secondo il principio generale di inerenza** ex art. 19, DPR n. 633/72.

Con riferimento al caso oggetto dell’interpello, considerate le modalità di utilizzo delle autovetture, si può sostenere che è rispettato il requisito di inerenza e pertanto procedere all’integrale detrazione dell’IVA a credito.

**N.B.** Va considerato che la fissazione della percentuale a forfait del 40% per il rimborso dell’IVA sulle auto fissata con il Provvedimento 22.2.2007 riflette **l’utilizzo medio** dei veicoli nell’esercizio dell’attività.

Si ritiene che la stessa possa pertanto essere applicata anche per esercitare la detrazione in relazione agli acquisti effettuati dal 14.9.2006 nei casi in cui l’utilizzo dei mezzi non possa essere considerato esclusivamente strumentale.

Ai sensi del citato art. 19-bis1, lett. c), successivamente alla data di pubblicazione sulla GUCE del provvedimento di autorizzazione da parte del Consiglio della UE che autorizzerà l’Italia a fissare una percentuale di detrazione

ridotta sugli acquisti, sarà necessario **utilizzare tale ultima percentuale di detrazione**.

### **PROROGA LUNGA PER L’IVA DELLE AUTO**

E’ questa la strada che il Governo intende imboccare per uscire dall’intricato ingorgo che si è creato sui rimborsi IVA delle auto dopo la condanna dell’Italia del 14 settembre 2006 da parte della Corte di Giustizia europea: la presentazione dell’istanza è attualmente fissata per il prossimo 16 aprile, un termine considerato dalle associazioni troppo stretto rispetto alla reale disponibilità sia del modello di domanda, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” soltanto venerdì 23 marzo, sia dei software di calcolo delle somme spettanti.

Le richieste più volte formulate da imprese e professionisti per semplificare il recupero dell’IVA non detratta sugli acquisti e sui costi delle auto trovano posto nel disegno di legge che il Governo ha presentato al Consiglio dei ministri il 30 marzo 2007.

**La scadenza per la presentazione delle istanze**, che resta al momento fissata al 16 aprile, **si dovrebbe così spostare di tre mesi: il traguardo arriverà, dunque, con ogni probabilità alla metà di luglio**.

La notizia più attesa (ancora da confermare) resta comunque quella sulla semplificazione delle modalità di calcolo dei rimborsi IVA spettanti che attualmente richiedono, ad imprese e professionisti, il ricalcolo di tre anni di imposte dirette: sarà l’Agenzia delle Entrate a disciplinare la nuova procedura semplificata per ottenere il rimborso.

“L’amministrazione – recita infatti il comunicato del ministero dell’Economia – sta lavorando alla messa a punto di una procedura semplificata per gli stessi rimborsi. L’obiettivo è di consentire ai contribuenti che lo desiderano di accedere ai rimborsi IVA auto attraverso la via forfetaria senza la necessità di ricalcolare le imposte dirette, in modo da semplificare al massimo gli adempimenti. Ciò potrà avvenire unificando il procedimenti in un solo, semplificato, passaggio che tenga conto a forfait sia del rimborso IVA auto sia del ricalcolo delle dirette.”

Il Governo punta così a semplificare una procedura che è apparsa finora ingestibile, il tutto **prevedendo il versamento di un’imposta sostitutiva al posto del ricalcolo di IRES, IRPEF e IRAP**.

**Sostitutiva (ancora da fissare, anche se si parla del 3-5%) che, però, limiterà il rimborso IVA a forfait**.

La nuova procedura semplificata, in ogni caso, non bloccherà le eventuali richieste inviate in base alle regole fissate a febbraio dall’agenzia delle Entrate.

*Daniele Gaspari*  
**Area Consulenza Fiscale**

### Le nuove sanzioni amministrative

I commi da 1177 a 1179 della Finanziaria, **hanno quintuplicato** gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. L'incremento riguarda pertanto tutta la materia lavoristica e previdenziale ma è concentrato solo sulle sanzioni il cui importo è entrato in vigore prima del 1° gennaio 1999.

In linea di massima l'aumento non interessa le violazioni di una serie di norme fondamentali quali:

- il collocamento ordinario e obbligatorio;
- disciplina del lavoro a tempo determinato;
- la disciplina degli extracomunitari;
- il lavoro dei minori;
- i congedi parentali;
- la disciplina dei tempi e dell'orario di lavoro

Le nuove sanzioni si applicheranno solo alle violazioni commesse o alle omissioni intervenute dal 1° gennaio 2007, così come i fatti contestati prima di tale data, ma sanzionati dopo seguono le vecchie regole e comporteranno l'applicazione delle "vecchie" sanzioni amministrative.

### Principali violazioni le cui sanzioni sono quintuplicate

| Adempimento o omissione  | Sanzione dal 1° gennaio 2007 | Diffida    |
|--|------------------------------|------------|
| Registrazione su libri obbligatori (DPR 1124/1965)   | Da 125 a 770 euro            | 125 euro   |
| Vidimazione libri obbligatori (DPR 1124/1965)  | Da 125 a 770 euro            | 125 euro   |
| Conservazione per 10 anni dei libri obbligatori (L. 153/1969)  | Da 75 a 3985 euro            | 75 euro    |
| Informazione al lavoratore delle condizioni contrattuali (D.Lgs. 152/1997) compreso il caso di invio all'estero                        | Da 255 a 1.290 euro          | 255 euro   |
| Informazione al lavoratore sulle modifiche contrattuali che non derivino da norme di legge o di contratto collettivo (D.lgs. 152/1997) | Da 255 a 1.290 euro          | 255 euro   |
| Omessa denuncia di infortunio (DPR 1124/1965)  | Da 1.290 a 7.745 euro        | 1.290 euro |
| Consegna prospetto paga (L. 4/1953)  | Da 125 a 770 euro            | 125 euro   |
| Retribuzione corrisposta al lavoratore a domicilio in violazione delle tariffe di cottimo (L. 877/1973)                                | Da 2.580 a 12.190 euro       | 2.580 euro |
| Denuncia all'Enpals dei lavoratori occupati (D.Lgs.cpc. 708/1947)  | Da 50 a 255 euro             | 50 euro    |
| Tenuta, conservazione e annotazioni sul registro infortuni (D.Lgs. 626/1994)   | Da 2.580 a 15.490 euro       | 2.580 euro |

La Finanziaria ha rivisto anche il sistema sanzionatorio riguardante il libro paga e matricola ossia nel caso di omessa istituzione e omessa esibizione dei libri

matricola e paga (articoli 20 e 21 del DPR 1124/1965): la violazione che comporta la sanzione amministrativa **da 4.000 a 12.000 euro**. Non è ammessa la diffida.

Ecco il nuovo quadro:

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| Istituzione dei libri paga e matricola (art. 20 DPR 1124/1965) | SA da 4.000 a 12.000 euro | Non soggetta a diffida |
|--|---------------------------|------------------------|

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 4024 del 29 marzo 2007, ha fornito i chiarimenti operativi, al proprio personale

ispettivo, circa l'omessa istituzione e omessa esibizione dei libri matricola e paga.

### **1). Omessa istituzione del libro matricola e del libro paga**

→ sanzione da 4.000 a 12.000 euro

Applicata nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia:

- del tutto sprovvisto di tali documenti (e non nell'ipotesi in cui il datore di lavoro li abbia rimossi dal luogo di lavoro)
- abbia in uso documenti non vidimati dagli Istituti Previdenziali
- abbia in uso documenti non dichiarati conformi all'originale da parte del consulente del lavoro, da altro professionista abilitato o dallo stesso datore di lavoro.

Non rientra in tali fattispecie l'ipotesi in cui il personale ispettivo accerti una:

### **2). Vidimazione tardiva dei libri stessi**

→ sanzione da 125 a 770 euro per soggetti assicurati INAIL

→ sanzione da 25 a 150 euro per soggetti non assicurati INAIL

} quintuplicati in forza della Finanziaria (art. 1, comma 1177)

### **3). Omessa esibizione e rimozione dei libri obbligatori**

→ sanzione ridotta pari a 4.000 euro

L'omessa esibizione del libro matricola o del libro paga va configurata come condotta volta a non consentire all'organo di vigilanza di effettuare la verifica sulla regolare costituzione del rapporto di lavoro.

### **4) La rimozione dei libri obbligatori**

→ sanzione da 125 a 770 euro per soggetti assicurati INAIL

→ sanzione da 25 a 150 euro per soggetti non assicurati INAIL

} quintuplicati in forza della Finanziaria (art. 1, comma 1177)

#### **N.B.**

Si evidenzia il principio di unicità dei libri obbligatori.

In caso di luoghi di lavoro ove è materialmente impossibile esibire i libri obbligatori si ritiene che gli originali dei libri matricola e paga possano essere tenuti presso la sede legale dell'impresa che provvederà a tenere, presso ciascun luogo in cui si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme

all'originale (la dichiarazione di conformità consiste nell'apposizione di data, timbro e forma autografa su ogni pagina della copia).

L'eventuale difformità che dovesse riscontrarsi tra la copia e la documentazione originale, successive alla dichiarazione di conformità, integreranno solo l'illecito di irregolare tenuta dei libri.

**Patrizia Pizzinelli**  
Area Consulenza del Lavoro

## Le prossime sfide per la qualità

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte aumento delle certificazioni di Sistema, in particolare ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale).

In Italia le certificazioni di Sistema rilasciate sotto accreditamento SINCERT sono oltre 120.000: una piccola percentuale delle piccole e medie imprese italiane, ma un dato che ci pone al primo posto in Europa per numero di certificati emessi.

Vediamo tutti ogni giorno come siano cresciuti la consapevolezza dei consumatori e del mercato e le loro aspettative: il cittadino non accetta più di fare la coda allo sportello, di prendere il treno in ritardo, di guidare un'auto non affidabile, o di mangiare cibi poco sani. Come è cresciuta l'azienda, nella sua funzione di produttrice di beni e fornitrice di servizi, così il cittadino, che è ormai un cliente attento e un consumatore consapevole. Per rispondere a queste esigenze emergenti molte organizzazioni hanno voluto dotarsi di un Sistema di gestione che diminuisse gli errori e guidasse i processi al miglioramento aziendale.

E molte, migliaia e migliaia, sono state le verifiche svolte ogni anno dagli Enti di Certificazione e Ispezione, che hanno messo in campo le proprie competenze, attivando le migliori risorse e garantendo imparzialità, riservatezza e trasparenza.

I fattori chiave del processo di valutazione della conformità sono la figura professionale del valutatore, che deve essere preparato e corretto, e lo schema di certificazione di applicazione (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza delle informazioni, ecc.), che deve interpretare il più possibile il rischio proprio dell'organizzazione.

Tutte le norme di riferimento e i regolamenti tecnici predisposti da SINCERT vanno nella direzione di rafforzare i requisiti professionali dei valutatori, valorizzandone gli aspetti tecnici rispetto a quelli semplicemente organizzativi, assicurandone prudenza, diligenza e perizia. Le discussioni di questi giorni sul disegno di legge sulle professioni, per certi versi, ben testimoniano di una maggiore sensibilità e attenzione su questo aspetto in tutti i settori.

Per quanto attiene allo schema di riferimento, assistiamo da qualche anno all'applicazione di schemi di settore specifici, promossi dalle varie

filieri: per fare solo alcuni esempi, sono nati schemi legati al settore food (ISO 22000 e specifici prodotti alimentari: biologico, non OGM, rintracciabilità di prodotto), alla sicurezza delle informazioni (ISO 27001), alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro (OHSAS 18001), alla responsabilità sociale (ISO 26000), all'aerospaziale (EN 9100) all'automotive (ISO/TS 16949), ai dispositivi medici (ISO 13485), al packaging (BRC/IFS) e al settore dell'edilizia (assicurazione decennale postuma).

Inoltre, i grandi committenti hanno studiato schemi personalizzati che guardano in primo luogo alla qualità del prodotto/servizio: ad esempio Poste Italiane sta facendo certificare la qualità del servizio erogato dai propri uffici aperti al pubblico; molti Call Center, a seguito della pubblicazione della norma UNI 11200, stanno sviluppando indicatori di processo verificabili; ENEL ha certificato il percorso formativo dei propri tecnici; le Banche stanno promuovendo, anche se fuori accreditamento, il progetto "Patti Chiari"; le Regioni richiedono la certificazione delle strutture sanitarie e degli enti di formazione. La sfida dei prossimi anni sarà offrire un servizio di valutazione della conformità che riesca a cogliere meglio i rischi e le peculiarità di ogni singolo settore, per migliorarne realmente le prestazioni.

Se raggiungeremo l'obiettivo, vedremo diminuire gli infortuni sul lavoro, gli episodi di intossicazione alimentare, i tempi di attesa per la fruizione di un servizio, o gli indicatori di esito degli ospedali.

In questa direzione si è mosso anche il Codice del Consumo, che prevede disposizioni in materia di concorrenza, trasparenza e informazione nel mercato, nonché di qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi, e di responsabilità del produttore.

Già attraverso il Codice del Consumo, ed in futuro tramite una direttiva specifica, il legislatore comunitario ha quindi riconosciuto un valore concreto alla certificazione/ispezione svolta da enti terzi, premiando le organizzazioni che scelgono la strada della trasparenza e del confronto. In cambio di questa fiducia, però, il mercato richiede che il servizio offerto sia di buon livello, e che le garanzie sul sistema/prodotto/servizio siano reali.

**Emanuela Magrini**

Area Qualità e Certificazione

## AMBIENTE E SICUREZZA

### TARIFFA RIFIUTI-COSA FARE PER RISPARMIARE

Il passaggio dalla **TASSA** alla **TARIFFA RIFIUTI per l'anno 2006**, ha introdotto diverse novità per le imprese, di seguito illustrate anche alla luce dei recenti chiarimenti sulla **REGOLAMENTAZIONE** da applicare nella Provincia di Forlì-Cesena, definiti da **A.T.O.** (Agenzia di Ambito ottimale per i servizi pubblici).

Molte imprese hanno infatti ricevuto nel corso dell'anno 2006, fatture dal gestore del servizio (HERA SPA), che necessitano della verifica dell'inquadramento tariffario, **e che non sempre tengono conto del diritto dell'impresa ad avere sconti** (sulla

riduzione della superficie o per l'avvio al recupero di Rifiuti solidi urbani).

Vediamo quindi di indicare cosa deve fare un'impresa, per usufruire delle agevolazioni che consentono risparmi sulla **TARIFFA RIFIUTI**.

#### SCONTI TARIFFARI SULLE SUPERFICI

Le imprese che nelle medesime superfici, oltre a produrre rifiuti assimilati all'urbano, producono anche rifiuti speciali e/o pericolosi, hanno diritto ad uno **SCONTO FORFETTARIO della SUPERFICIE**, **che va richiesto ad HERA con una specifica DOMANDA**.

Le categorie d'impresa sono le seguenti:

| Descrizione categorie  | Riduzione superficie |
|--|----------------------|
| Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori d'odontotecnici                             | 10 %                 |
| Laboratori d'analisi   | 10 %                 |
| Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti                          | 10 %                 |
| Falegnamerie e vetriere  | 10 %                 |
| Carrozzerie, demolitori, rottamai  | 15 %                 |
| Cantieri navali  | 15 %                 |
| Marmisti   | 15 %                 |
| Lavanderia a secco, tintorie non industriali   | 20 %                 |
| Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie e litografie         | 20 %                 |
| Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante                           | 25 %                 |
| Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie | 25 %                 |
| Metalmeccaniche  | 25 %                 |
| Lavorazioni materie plastiche e vetroresine  | 25 %                 |

#### SCONTI PER CHI AVVIA AL RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI

Le imprese che **avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani** di cui alle tabelle, **a imprese private autorizzate**, o che

provvedono ad autorecuperarli a fini energetici (es. trucioli di legno, segatura), hanno il diritto a richiedere ad HERA uno sconto sulla quota variabile della Tariffa rifiuti pari a 18 Euro per tonnellata.

Tale richiesta va indirizzata ad HERA con **FREQUENZA TRIMESTRALE**, entro i primi quindici giorni del mese successivo al periodo di riferimento.

| <b>CODICE CER</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   |
|-------------------|--|
| 150101            | imballaggi in carta e cartone  |
| 150103            | imballaggi in legno  |
| 150104            | imballaggi metallici   |
| 150107            | imballaggi in vetro  |
| 200101            | carta e cartone  |
| 200102            | vetro  |
| 200140            | metallo  |
| 020110            | rifiuti metallici  |
| 030105            | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 |
| 170401            | rame, bronzo, ottone   |
| 170402            | Alluminio  |
| 170405            | Ferro e acciaio  |
| 170407            | metalli misti  |
| 170411            | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410  |
| 200138            | legno, diverso da quello di cui alla voce 200137   |

Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

| <b>CODICE CER</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                |
|-------------------|---|
| 150102            | imballaggi in plastica, polistirolo               |
| 070213            | rifiuti plastici                                  |
| 200139            | plastica  |
| 020104            | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |

**Per l'anno 2006 tali richieste per le imprese che ne hanno diritto vanno indirizzate ad HERA entro il 30 Aprile 2007.**

Coloro che hanno necessità di verificare i corretti inquadramenti tariffari o delle superfici di lavoro e delle aree esterne utilizzate, o di essere assistiti per le comunicazioni periodiche da inviare ad HERA, possono usufruire del servizio di ABBONAMENTO 2007 organizzato da Confartigianato che abbina anche la dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) e/o la tenuta dei REGISTRI DEI RIFIUTI (on line) per talune casistiche d'impresa.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il referente Simone Mazzotti al numero 0547/642563.

**Eugenio Battistini**  
Area Ambiente e Sicurezza



## INCENTIVI FISCALI ALLA RICERCA

### CHI PUÒ PARTECIPARE:

Le imprese ubicate sul territorio nazionale

### COSA SI PUÒ FARE:

Realizzazione di *progetti di ricerca industriale* (si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti) e *attività di sviluppo precompetitivo* (si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali) le cui spese siano evidenziate nei bilanci relativi agli esercizi 2007, 2008 e 2009.

### SPESE AMMISSIBILI:

Spese massime di 15 milioni di euro per esercizio relative a:

- ⇒ Personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca.
- ⇒ Costi per la strumentazione e le attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo
- ⇒ Costi di fabbricati e terreni utilizzati
- ⇒ Costi per la consulenza e per servizi equivalenti
- ⇒ Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
- ⇒ Altri costi d'esercizio inclusi i costi dei materiali e delle forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca.

## ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO:

- ◆ Credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti ed evidenziati in bilancio per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
- ◆ Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
- ◆ Il credito d'imposta è utilizzabile per il versamento dei debiti per le imposte sui redditi e dell'IRAP, dovute per il periodo d'imposta in cui le spese, sulle quale viene calcolato il credito, sono state sostenute.
- ◆ La misura del 10% è elevabile al 15% nel caso in cui i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati *con università ed enti pubblici di ricerca*.

### COME OTTENERE IL CONTRIBUTO:

La fruizione all'agevolazione è AUTOMATICA sui versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo a cui le spese fanno riferimento, previa comunicazione.

Gli obblighi per la comunicazione a carico delle imprese che attuano iniziative agevolate di ricerca e sviluppo e le modalità di fruizione ed erogazione saranno definite con apposito decreto ministeriale. Non appena verrà pubblicato ne daremo comunicazione.

**Chiara Ricci**

(Resp. Leggi di incentivazione)

## Aprile 2007

### lunedì 02 aprile

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

### martedì 10 aprile

#### ➤ PERSONALE DOMESTICO

Versamento dei contributi relativi al personale domestico

#### ➤ DIRIGENTI COMMERCIALI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi ai Fondi Negri e Besusso

### lunedì 16 aprile

#### ➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

#### ➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

#### ➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

#### ➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amm.ne finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

#### ➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

#### ➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

#### ➤ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

#### ➤ ISTANZA RIMBORSO FORFETARIO IVA AUTO

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'apposita istanza di rimborso della maggiore IVA a credito relativa agli acquisti effettuati dall'1/01/2003 fino al 13/9/2006, a seguito della Sentenza UE che ha sancito l'illegittimità della limitazione alla detrazione

### venerdì 20 aprile

#### ➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

#### ➤ CONTRIBUTI PREVINDAI TRIMESTRALI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre

### giovedì 26 aprile

#### ➤ DENUNCIA ENPALS TRIMESTRALE

Ultimo giorno utile per il datore di lavoro per la presentazione della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni corrisposte nel trimestre

### lunedì 30 aprile

#### ➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

#### ➤ IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente

#### ➤ ELENCO CLIENTI E FORNITORI (scadenza prorogata al 15/10/ 2007 - Com. stampa Ag. Entrate 16/03/2007)

Presentazione elenco soggetti nei cui confronti sono state emesse/ricevute fatture

#### ➤ MODELLO 730/2007

Consegna al datore di lavoro o all'ente pensionistico dei Modd. 730 e 730-1 da parte del lavoratore dipendente o pensionato

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati